

Avvocato - Norme deontologiche - Principi generali - Doveri di difesa
- Rifiuto di assunzione di incarico di gratuito patrocinio - Richiesta
di compensi eccessivi - Trattenimento di somme a compensazione onorari
- Omessa fatturazione - Negligenza nell'espletamento del mandato -
Illecito deontologico - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13
maggio 2002, n. 62

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato
che rifiuti di assumere una difesa demandata dalla commissione per il
gratuito patrocinio (per la presunta mancanza del rapporto
fiduciario), che richieda compensi eccessivi per l'attività svolta,
trattenga somme a compensazione di onorari, omettendo di provvedere
alla fatturazione e non svolga l'attività professionale con diligenza,
proponendo l'appello tardivamente. (Nella specie è stata confermata la
sanzione della sospensione per tre mesi). (Rigetta il ricorso avverso
decisione C.d.O. di Firenze, 13 dicembre 2000).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 maggio 2002, n. 62